

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1322-A</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 19 luglio 2023 (v. stampato Senato n. 755)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(MELONI)**

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

**(FITTO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(NORDIO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SCHILLACI)**

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(BERNINI)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

**(VALDITARA)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**(PICCHETTO FRATIN)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PIANTEDOSI)**

---

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura). La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il 26 luglio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1322.

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(**CALDERONE**)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(**SALVINI**)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
(**LOLLOBRIGIDA**)

CON IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI  
(**ABODI**)

E CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(**TAJANI**)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 20 luglio 2023

(Relatore: **PISANO**)

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1322 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 27 articoli, per un totale di 78 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 39 articoli, per un totale di 119 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di adottare misure urgenti volte a ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione ovvero l'aggravamento di quelle esistenti; in tal senso il provvedimento appare configurarsi come un « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a questa *ratio* unitaria dell'articolo 1-*bis*, recante disposizioni in materia di crisi d'impresa;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 119 commi, 14 richiedono l'adozione di 14 provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 8 decreti ministeriali e di 5 provvedimenti di altra natura; in tre casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso e prevede conseguentemente che il Ministero apponga la formula esecutiva in seguito alla quale può avvenire l'esecuzione forzata; in proposito si segnala però che il decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta « riforma Cartabia del processo civile ») ha abolito la formula esecutiva, sostituendola con la mera attestazione di conformità della copia all'originale per attribuire efficacia esecutiva ad un atto; al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di adeguare la disposizione in commento con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'en-

trata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022; il numero 1) della lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 23 punisce con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) 2019/125 e 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (ossia beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari), « presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali »; al riguardo si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio tale fattispecie penale; l'articolo 24-*bis*, nel prevedere modifiche al decreto legislativo n. 70 del 2014 in materia di diritti e doveri dei passeggeri, per adeguare l'ordinamento italiano al regolamento (UE) 2021/782, dispone, al comma 2, che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che invece, per le violazioni precedenti il 7 giugno 2023, continui a trovare applicazione il decreto legislativo n. 70 del 2014; appare così crearsi un'incertezza sul regime applicabile tra il 7 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); tuttavia, tale documentazione è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la formulazione degli articoli 16, 23, comma 1, lettera *u*), numero 1) e 24-*bis*, comma 2.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che:

il provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad agevolare la chiusura di diverse procedure di infrazione e di casi di

pre-infrazione e di aiuti di Stato e ad adeguare l'ordinamento nazionale ad atti normativi dell'Unione europea, anche al fine di evitare ulteriori violazioni del diritto unionale;

in particolare, l'articolo 18 provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea;

tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione;

tra le disposizioni dettate dall'articolo 18 figura l'attribuzione espressamente in capo al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle « autorizzazioni di viaggio » o il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo « fuori-termine » identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale;

nel corso dell'esame presso il Senato, si è aggiunta l'attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

con riferimento ad alcune specifiche disposizioni assumono anche rilievo le materie di esclusiva competenza statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *b*), *e*), *g*), *l*) e *s*), della Costituzione: immigrazione, tutela della concorrenza, sistema tributario, organizzazione dello Stato, ordinamento penale, tutela dell'ambiente; nonché le materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: tutela della salute, grandi reti di trasporto, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Alla luce di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione: dei decreti del Ministro dell'ambiente previsti dagli articoli 7 e 8 per l'individuazione dei criteri di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi per l'individuazione delle aree ad alta concentrazione di

radon in aria (rispettivamente in ambienti aperti e in ambienti chiusi); del decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'articolo 9 per l'individuazione dei criteri di riparto del fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000;

*per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:*

come anticipato, l'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), attribuisce al tribunale amministrativo regionale la competenza sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

#### PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

l'articolo 1-*bis* introduce una disciplina transitoria in materia di crisi d'impresa, con riguardo all'omologazione degli accordi di ristrutturazione nell'ambito della normativa sulle crisi d'impresa;

l'articolo 3, in materia di revisione contabile, consente alla CONSOB di trasmettere alle autorità competenti di un Paese membro dell'Unione europea documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia nonché relazioni su ispezioni o indagini;

l'articolo 4 prevede che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell' esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore;

l'articolo 9-*bis* disciplina alcuni aspetti della gestione dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, con riguardo all'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e confisca, consentendo la prosecuzione dell'attività e il trasferimento dei beni, nonché la vigilanza di un comitato di esperti;

l'articolo 10, comma 4, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi viola il divieto, sancito dal medesimo articolo, di

raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso;

l'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO);

l'articolo 18 attribuisce al tribunale amministrativo regionale la cognizione sul ricorso avverso i provvedimenti in materia di « autorizzazioni di viaggio », di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo « fuori-termine » e di respingimento alla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso;

l'articolo 18-*bis* modifica la legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, con riguardo ai motivi di rifiuto facoltativo della consegna e di garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari;

l'articolo 20, in materia di rilascio dei passaporti, introduce una nuova disciplina volta a rafforzare l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria a favore dei figli o di altri soggetti non autosufficienti,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

### PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322 Governo, approvato dal Senato);

valutate le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali;

esaminate altresì le disposizioni dell'articolo 18 volte all'adeguamento della normativa interna ad alcuni regolamenti dell'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;

considerate le disposizioni di cui all'articolo 23, finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale ad alcuni regolamenti dell'Unione europea in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni,

dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento in esame è un atto dovuto, in quanto emanato in attuazione dell'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di ottemperare agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

rilevato che l'articolo 23 reca disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento nazionale ai regolamenti UE 2019/125 e 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso;

sottolineati il rilievo anche costituzionale dei valori sottesi a tali disposizioni, da cui discende il divieto della pena di morte e della tortura sancito dal nostro ordinamento, nonché la connessa necessità di garantire un controllo efficace sull'effettivo utilizzo dei prodotti a duplice uso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322 Governo, approvato dal Senato);

preso atto con favore che gli articoli 7 e 8 destinano risorse rispettivamente a interventi di individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, nonché di riduzione e prevenzione dell'accumulazione del radon negli ambienti chiusi, al fine di attuare pienamente la direttiva 2013/59/Euratom;

evidenziato che l'articolo 8-bis istituisce un fondo per la realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché per l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000 e agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163;

sottolineato che l'articolo 9 modifica gli articoli 6 e 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di introdurre misure volte alla limitazione delle emissioni nocive derivanti dal traffico veicolare e al miglioramento della qualità dell'aria;

considerato che l'articolo 9-bis reca disposizioni urgenti per la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

valutate infine le finalità delle disposizioni di cui all'articolo 10 volte a limitare progressivamente la pratica del raggruppamento e dell'abbruciamento di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso, evitando l'aggravarsi della procedura di infrazione n. 2014/2147,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322 Governo, approvato dal Senato);

condivise le finalità del provvedimento, volto a introdurre norme che possano portare alla chiusura di diverse procedure di infrazione e pre-infrazione;

preso atto, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione, che l'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro;

rilevato, in particolare, che la modifica in esame – rispondendo ai rilievi della Commissione europea, che ha ravvisato nella normativa vigente del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ovvero nel trattamento differenziato applicato al cittadino di altro Stato dell'Unione europea, una discriminazione fondata sulla nazionalità – sopprime pertanto l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza;

apprezzato che l'articolo 5, a seguito dell'apertura del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, modifica la disciplina del computo – su domanda – dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali, estendendo tale possibilità di computo all'ipotesi in cui esso sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata;

rilevato che l'articolo 9-*bis* reca disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299;

ricordato come la procedura di infrazione n. 2013/2177, avviata il 26 settembre 2013, riguardi l'asserita mancata adozione, da parte

delle competenti autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta « direttiva IED »);

osservato, in particolare, che il comma 6 dell'articolo 9-*bis* contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, consentendo, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato in materia (si veda, a tale proposito, la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, 23 giugno 2021, n. 4802), l'adozione di ordinanze sindacali incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale;

rilevato che l'articolo 11, ai commi 1 e 2 – al fine di superare le criticità, in tema di principio di non discriminazione e prevenzione degli abusi, constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231 dalla Commissione europea, in relazione all'impiego di forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali – estende al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni, prevedendo, al comma 3, che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023, data di entrata in vigore del presente decreto;

segnalato che il medesimo articolo 11, al comma 3-*bis*, consente alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di indire, a determinate condizioni, « procedure di reclutamento straordinarie », distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare;

preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 12 a favore del personale volontario impiegato per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevedere incrementi di dotazioni organiche e corrispettive assunzioni straordinarie nonché una riserva di posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023;

preso atto altresì delle norme recate dall'articolo 13, che prevede una riserva di posti per tale personale nelle venturose assunzioni straordinarie, facendo salva la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo;

osservato che l'incremento delle dotazioni organiche richiamato e le correlative assunzioni straordinarie sono intesi come « sostitutivi » dei richiami dei volontari cosiddetti « discontinui », sul cui utilizzo si sono appuntati i rilievi critici della Commissione europea, la quale vi ravvisa una sostanziale elusione della configurazione propria di un rapporto di lavoro a tempo determinato;

rilevato che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, in ragione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato;

preso atto infine delle disposizioni dell'articolo 15 in tema di estensione della Carta del docente, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che le norme di competenza della Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 10, 10-*bis* e 25;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 10 prevede il divieto – che non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate – di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali, ad esempio, gli sfalci e le potature, nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero

o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, stabilendo altresì che venga incentivata la trasformazione di detti materiali a fini energetici attraverso la promozione di accordi di programma con soggetti pubblici e privati;

l'articolo 10-*bis*, in attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, reca disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevedendo che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura esegua le dovute operazioni nazionali di compensazione e di rideterminazione del prelievo supplementare;

l'articolo 25 prevede talune modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU *Pilot* 10375/22/AGRI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PAGINA BIANCA



\*19PDL0047980\*